SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 febbraio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia digitale

Banca d'Italia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2018.

Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», il quale prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i Ministeri competenti, le politiche di Governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore;

Visto il successivo comma 3, del medesimo art. 97, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore, siano stabilite la composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 97, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2.

Compiti della Cabina di regia

1. La Cabina di regia costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo, delle attività degli enti del Terzo settore.

In particolare, la Cabina:

a) coordina l'attuazione del codice del Terzo settore al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, al fine di valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) svolge il monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento.

2. La Cabina di regia svolge altresì ogni altra funzione e compiti individuati dalla legge.

Art. 3.

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), dal Presidente dell'Associazione Nazionale comuni Italiani (ANCI), nonché dal Presidente della Fondazione Italia Sociale.

2. Ciascun componente indica un suo delegato in caso di assenza o impedimento.

Art. 4.

Modalità di funzionamento della Cabina di regia

1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
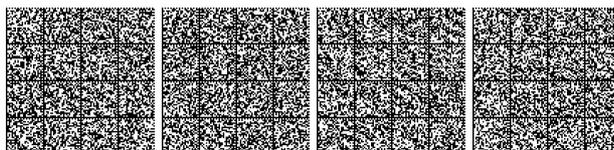
2. Ai lavori della Cabina di regia partecipano il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o un Vice Segretario generale delegato.

3. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.

4. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia altri Ministri o rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché rappresentanti di altre Amministrazioni e enti pubblici.

5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.

Art. 5.

Sede

1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.

Art. 6.

Funzioni tecniche di supporto

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale assicura il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.

2. Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione di altre amministrazioni.

Art. 7.

Oneri

1. Ai componenti, o ai rispettivi delegati, della Cabina di regia non è riconosciuto alcun compenso.

2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 233

18A01237

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2017.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Regional Development Protection Programme (RDPP) Nord Africa (NA) PHASE 2- RDPP NA 2016» nell'ambito delle azioni dell'Unione di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. (Decreto n. 47/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede il finanziamento di azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti obiettivi generali e specifici come definiti dall'art. 3;

Visto il Grant Agreement n. 783550 - RDPP NA 2016, sottoscritto in data 23 novembre 2017 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per l'azione «Regional Development and Protection Programme (RDPP) Nord Africa (NA) PHASE 2- RDPP NA 2016»;

Considerato che detta azione ha un costo complessivo di euro 8.333.744,43 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per circa il 90 per cento e l'Italia per la restante quota e che è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice 2017PROTMIGRNA;

Vista la nota n. 0016617 del 30 novembre 2017, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 834.208,49 a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 7.499.535,94;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2017:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione «Regional Development and Protection Programme (RDPP) Nord Africa (NA) PHASE 2- RDPP NA 2016» finanziata dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, è pari ad euro 834.208,49.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 834.208,49 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Amministrazione titolare dell'intervento, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate secondo le seguenti modalità:

un prefinanziamento di euro 667.366,79, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 114

18A01238

DECRETO 29 dicembre 2017.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 48/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0086278 del 29 novembre 2017, che quantifica in 4.517.357,00 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 2.258.678,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 2.258.679,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0086278 del 29 novembre 2017, che, a fronte di un contributo nazionale di 2.258.679,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 903.471,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima e della seconda annualità con proprio decreto n. 33 del 21 luglio 2011 e n. 2 del 7 marzo 2012, codice GEA: PAESI TERZI;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2017 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 903.471,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di riduzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore Generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 111

18A01239

DECRETO 29 dicembre 2017.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 2015, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 53/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 7704 del 12 novembre 2015, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0086233 del 29 novembre 2017, che, quantifica in 5.147.295,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative ai n. 4 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 2.573.646,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 2.573.649,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0086233 del 29 novembre 2017, che, a fronte di un contributo nazionale 2.573.649,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 1.029.459,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima annualità con proprio decreto n. 18 del 27 maggio 2016, codice GEA: PROM PR AGRIC;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2017;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 2015, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 1.029.459,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 108

18A01240

DECRETO 29 dicembre 2017.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom - anno 2016. (Decreto n. 55/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013 concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) a complemento del programma quadro Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione;

Visto il Grant Agreement n. 633053 del 12 settembre 2014 relativo alle linee di attività - Work Package - dell'azione «Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium - EUROfusion» che prevede tra i Beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Vista la nota Eurofusion - Programme Manager Office TD/ag-1762 del 22 giugno 2017 attestante che le attività di Complementary Research espletate da ENEA, destinate ad integrare le attività dei Work Package, sono finanziate da risorse nazionali e sono incluse nell'EUROfusion programme;

Considerato che nell'anno 2016 le attività di parte ENEA nel settore dell'energia da fusione di cui ai Work Package e alle Complementary Research hanno comportato un costo complessivo di euro 35.742.209,00 e che l'ENEA è stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice ENEA;

Considerato che per detti interventi i contributi europei ammontano ad euro 5.542.830,00 e la partecipazione finanziaria nazionale è prevista in euro 30.199.379,00;
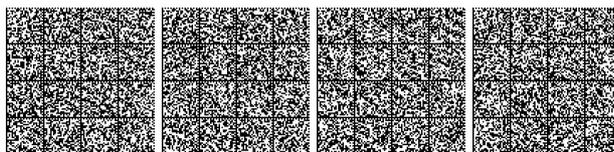
Vista la nota n. 0027480 del 24 novembre 2017 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2015;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro, nella riunione del 19 dicembre 2017:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2016, è pari ad euro 30.199.379,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 30.199.379,00 in favore dell'ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, in qualità di Amministrazione vigilante dell'intervento.

3. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 112

18A01241

DECRETO 29 dicembre 2017.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2009) 9404 del 30 novembre 2009, terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 56/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 9404 del 30 novembre 2009, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;
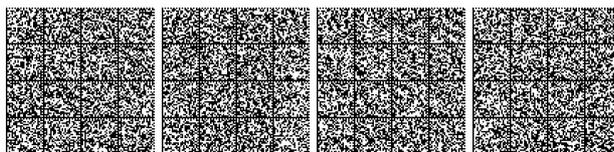
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0086281 del 29 novembre 2017, che, quantifica in 5.189.032,00 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 2.594.517,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 2.594.515,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0086281 del 29 novembre 2017, che, a fronte di un contributo nazionale 2.594.515,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 266.354,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima e della seconda annualità con proprio decreto n. 32 del 5 novembre 2010 e n. 36 del 20 gennaio 2011, codice GEA: PROM PR AGRIC;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2017;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2009) 9404 del 30 novembre 2009, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 266.354,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 109

18A01242

DECRETO 29 dicembre 2017.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 57/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0086229 del 29 novembre 2017, che quantifica in 5.309.647,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative ai n. 4 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 2.654.824,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 2.654.823,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0086229 del 29 novembre 2017, che, a fronte di un contributo nazionale 2.654.823,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 1.061.929,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima annualità con proprio decreto n. 40 del 20 ottobre 2015, codice GEA: PROM PR AGRIC;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2017 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art.1 del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 1.061.929,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 107

18A01243
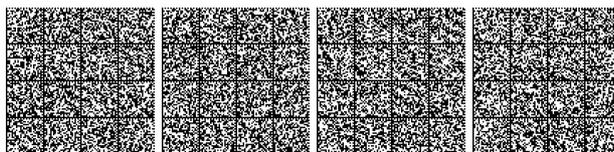
DECRETO 29 dicembre 2017.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 59/2017).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento *UE)* n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;
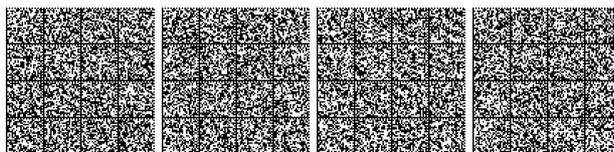
Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 0002095 del 25 gennaio 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 7.670.786.226,20 euro ed è a carico del predetto Fondo di Rotazione;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (Regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (art. 11 del regolamento UE 1307/2013);

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del regolamento UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) per un importo complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti n. 7/2016 e n. 47/2016 all'assegnazione delle annualità 2015 e 2016;

Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2017, pari ad euro 1.031.180.808,13;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2017;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui alla allegata tabella A, per il periodo di programmazione 2014/2020, relativo all'annualità 2017, ammonta complessivamente a euro 1.031.180.808,13, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 115

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020
PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Annualità 2017

Euro

Programma	Decisioni UE	Quota Stato 2014-2020	Quota Stato 2017
Bolzano	C(2015) 3528 del 26/05/2015	145.887.966,23	19.602.998,24
Emilia Romagna	C(2015) 3530 del 26/05/2015	473.682.974,03	63.647.394,43
Friuli Venezia Giulia	C(2015) 6589 del 24/09/2015	117.907.807,79	15.843.090,58
Lazio	C(2015) 8079 del 17/11/2015	310.612.815,58	41.736.259,94
Liguria	C(2015) 6870 del 06/10/2015	125.213.691,21	16.824.853,87
Lombardia	C(2015) 4931 del 15/07/2015	460.928.372,73	61.933.622,07
Marche	C(2015) 5345 del 28/07/2015	214.194.751,95	28.781.006,38
Piemonte	C(2015) 7456 del 28/10/2015	435.210.487,01	58.478.327,35
Toscana	C(2015) 3507 del 26/05/2015	382.966.761,04	51.458.354,00
Trento	C(2015) 5377 del 03/08/2015	120.328.915,96	16.168.586,48
Umbria	C(2015) 4156 del 12/06/2015	349.047.444,16	46.901.036,33
Valle d'Aosta	C(2015) 7885 del 11/11/2015	55.230.849,35	7.420.835,64
Veneto	C(2015) 3482 del 26/05/2015	471.549.050,65	63.361.066,49
Totale Regioni più sviluppate		3.662.761.887,69	492.157.431,80
Abruzzo	C(2015) 7994 del 13/11/2015	157.537.683,33	21.168.153,73
Molise	C(2015) 4623 del 2/07/2015	76.610.625,00	10.294.030,86
Sardegna	C(2015) 5893 del 19/08/2015	476.259.875,00	63.994.014,33
Totale Regioni in transizione		710.408.183,33	95.456.198,92
Basilicata	C(2015) 8259 del 20/11/2015	188.064.331,40	25.270.020,82
Calabria	C(2015) 8314 del 20/11/2015	305.134.888,43	41.000.305,02
Campania	C(2015) 8315 del 20/11/2015	507.724.838,84	68.221.890,55
Puglia	C(2015) 8412 del 24/11/2015	452.874.094,22	60.851.494,25
Sicilia	C(2015) 8403 del 24/11/2015	611.824.575,21	82.209.784,64
Totale Regioni meno sviluppate		2.065.622.728,10	277.553.495,28
Totale Programmi Regionali		6.438.792.799,12	865.167.126,00
Programma Nazionale	C(2015) 8312 del 20/11/2015	1.177.000.000,00	158.151.373,72
Rete Rurale Nazionale	C(2015) 3487 del 26/05/2015	54.993.427,08	7.862.308,41
Totale Programmi Nazionali		1.231.993.427,08	166.013.682,13
TOTALE COMPLESSIVO		**7.670.786.226,20**	**1.031.180.808,13**

18A01244
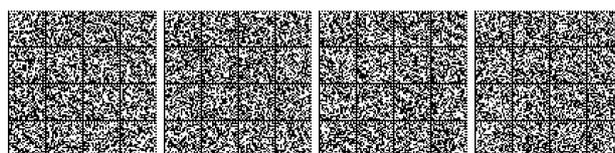
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 2018.

Modifiche al decreto 2 ottobre 2008, recante: «Istituzione dell'area VTS e dell'autorità VTS dello Stretto di Messina».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, concernente attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, commi 159 e 160, con il quale è stata soppressa l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina sono stati attribuiti alla Capitaneria di porto di Messina, che ha assunto la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 maggio 1985, recante regolamentazione del traffico marittimo nello stretto di Messina;

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004 in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS;

Visto, inoltre, il successivo art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e altri elementi pertinenti l'attivazione del sistema VTS;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, recante regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 luglio 2008, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, e successive modificazioni, recante istituzione dell'area VTS e dell'autorità VTS dello Stretto di Messina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 ottobre 2008, n. 241;

Vista la direttiva V.T.S./001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005 e successive modificazioni, recante manuale nazionale V.T.S.;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota protocollo 2473 del 6 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Su proposta del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto di cui alla nota protocollo 88368 del 13 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Centro VTS», le parole: «dello Stretto» sono sostituite dalle seguenti: «di Messina» e le parole «, articolazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto» sono sostituite dalle seguenti: «La Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto» e le parole «, con centro alternato presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria» sono soppresse;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti dell'area VTS»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'area VTS dello Stretto di Messina è delimitata dalla linea poligonale che congiunge i punti corrispondenti alle seguenti coordinate geografiche (datum WGS 84):

a) lat. 38°17,6' N - long. 015°30,9' E;

b) lat. 38°22,4' N - long. 015°30,9' E;

c) lat. 38°22,4' N - long. 015°50,9' E;

d) lat. 38°01,1' N - long. 015°26,5' E;

e) lat. 38°01,1' N - long. 015°38,0' E.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'area VTS dello Stretto di Messina è graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto.»;

d) il comma 3 è abrogato.
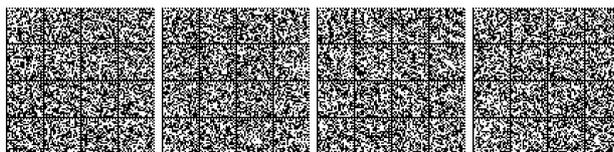
Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regime di partecipazione e disposizioni sulla rapportazione navale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le navi soggette all'obbligo di partecipazione al servizio di assistenza al traffico marittimo dello Stretto di Messina sono le seguenti:

a) le navi passeggeri;

b) le navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 300 GT;

c) le navi da pesca di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri;

d) le navi tradizionali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri;

e) le unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri.»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le navi di cui al comma 1 che intendono transitare nell'area VTS dello Stretto di Messina comunicano al Centro VTS di Messina le informazioni indicate nel regolamento del citato Centro e nel manuale utente previsto dalla direttiva V.T.S./001.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Centro VTS di Messina, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO e alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga i servizi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004 indicati nel regolamento del citato Centro VTS e nel manuale utente previsto dalla direttiva V.T.S./001.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. All'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori prescrizioni operative»;

b) al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «Stretto» sono aggiunte le seguenti: «di Messina»;

c) alla lettera *a)* del comma 1, le parole: «in VHF, sul canale 10» sono sostituite dalle seguenti: «sui canali di lavoro indicati nel regolamento e nel manuale utente del citato Centro VTS»;

d) alla lettera *b)* del comma 1, dopo la parola: «cautela» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare l'apparato propulsore della nave deve essere mantenuto in condizioni di pronta manovra»;

e) alla lettera *c)* del comma 1, dopo la parola «comunicare» è aggiunta la parola «tempestivamente»;

f) alla lettera *d)* del comma 1, le parole: «all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto - Centro VTS dello Stretto -» sono sostituite dalle seguenti: «al Centro VTS di Messina» e le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di primo contatto previsto dal regolamento del citato Centro VTS e dal manuale utente».

Art. 6.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008 è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

Art. 7.

Modifiche allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008

1. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008 è abrogato.

Art. 8.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2018

Il Ministro: DELRIO
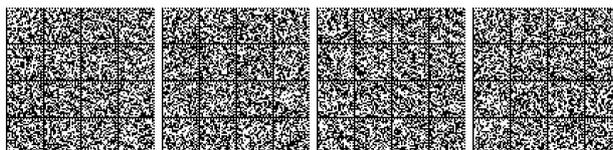
ALLEGATO I (Articolo 2, comma 2)

MARE TIRRENO

STRETTO DI MESSINA

MESSINA

REGGIO DI CALABRIA

STRETTO DI MESSINA

RAPPRESENTAZIONE DI MERCATORE

Le posizioni geografiche sono riferite al Sistema Geodetico Mondiale (WGS84)
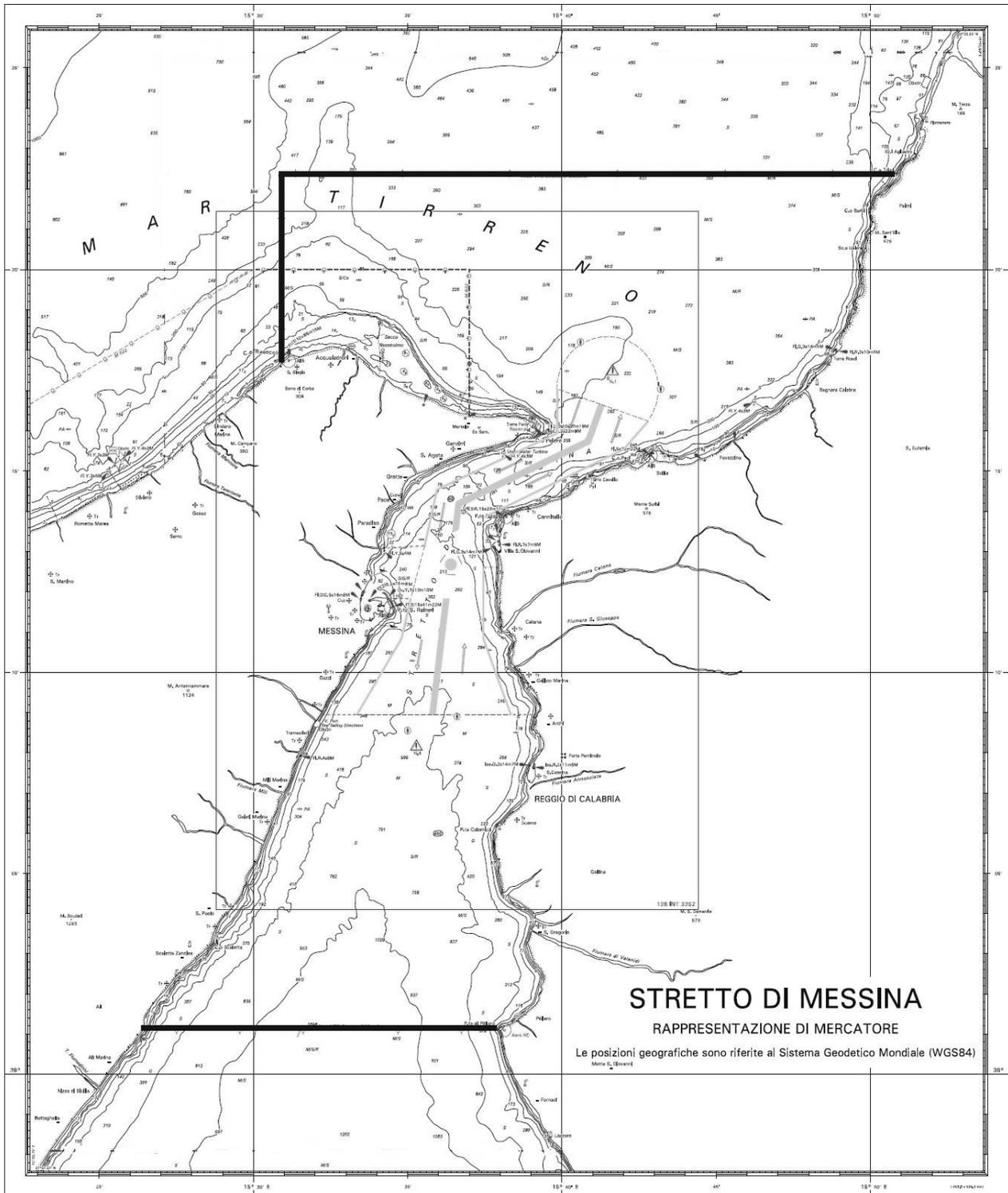
18A01275
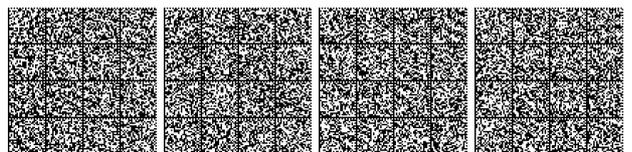
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2017.

Approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, che, nell'ambito dell'attività di riesame e monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di efficienza energetica, prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione europea, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni tre anni, Piani d'azione nazionale per l'efficienza energetica che comprendano le misure nazionali per il miglioramento dell'efficienza energetica, i risparmi di energia attesi e/o conseguiti e stime sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;

Visto in particolare l'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che dispone che, a partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, e su proposta dell'Enea, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE);

Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante l'approvazione del «Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2014», c.d. PAEE 2014;

Vista la relazione annuale sull'efficienza energetica recante i progressi realizzati al 2016 nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nell'aprile 2017, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 1 della direttiva 2012/27/UE e conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Vista la relazione annuale sulla cogenerazione in Italia, relativa all'anno di produzione 2015, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nell'aprile 2017, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6 della direttiva 2012/27/UE e conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Vista la relazione sui regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica e sulla notifica del metodo, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel dicembre 2013, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE, così come modificata e integrata dalla relazione trasmessa alla Commissione europea nel giugno 2014;

Visto il «Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011», approvato con decreto 30 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il «Documento di predisposizione del Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica PAEE 2017», proposto dall'Enea;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, espressa nella seduta del 21 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione

1. È approvato il «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE 2017» allegato al presente decreto e se ne dispone la trasmissione alla Commissione europea secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
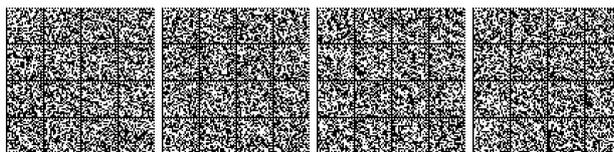
2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto di approvazione del PAEE 2017 sono scaricabili dal sito web del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo seguente: http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica

18A01273

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Omega Trasporti società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della «Omega trasporti società cooperativa a r.l.»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Omega trasporti società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 10038421003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile
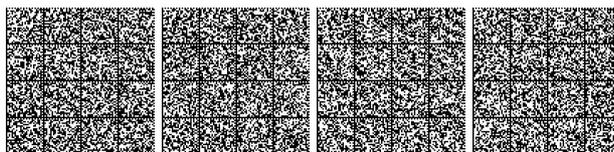
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Iolanda Giordanelli, nata a Cetrano (Cosenza) il 19 agosto 1962 (codice fiscale GRDLND62M-59C588U), domiciliata in Roma, via L. Roncinotto n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01257

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Martinelli Service Società cooperativa a responsabilità limitata», in Truccazzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 21 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Martinelli Service Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Truccazzano (Milano) (codice fiscale 06253320961), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Serenella Di Donato nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960 (codice fiscale DDNSNL60R71B358L), domiciliata in Milano, corso di Porta Romana n. 46.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01260
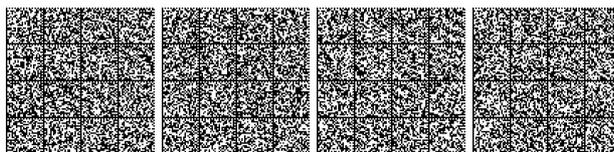
DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «DI.LOG. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Perosa Argentina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 2 agosto 2017, n. 224/2017 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «DI.LOG. - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Rilevato che il Tribunale di Torino, nella suddetta sentenza, afferma la propria competenza sul rilievo che la sede legale in Milano, via dei Plebisciti n. 9, non risulta effettiva, risultando invece una sede operativa in Perosa Argentina (Torino) e la tenuta delle scritture contabili in Torino;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DI.LOG. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede operativa in Penosa Argentina (Torino) (codice fiscale 07025270963) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Guido Bonfante, nato a Torino il 30 marzo 1947 (codice fiscale BNFGDU47C30L219S), ivi domiciliato in via Vela n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01258

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.G.B.F. società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «G.G.B.F. società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.001,00, si riscontra una massa debitoria di € 43.169,00 ed un patrimonio netto negativo di € -39.939,00;

Considerato che in data 8 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.G.B.F. società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 09556710011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 aprile 1964 (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via Sant'Anselmo, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01265

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terre di Mezzo - società cooperativa sociale siglabile T. di M. S.C.S.», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Terre di mezzo - Società cooperativa sociale siglabile T. di M. S.C.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 403.760,00 si riscontra una massa debitoria di € 930.761,00 ed un patrimonio netto negativo di € -562.308,00;

Considerato che in data 30 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terre di mezzo - Società cooperativa sociale siglabile T. di M. S.C.S.», con sede in Asti (codice fiscale n. 09684410013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
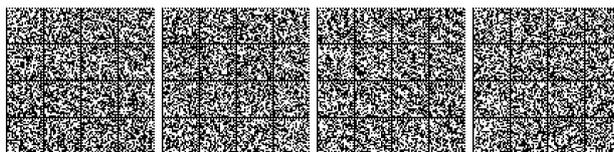
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNCLRT64E22I480N), e domiciliato in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01256

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa e Sole - Società cooperativa edilizia», in San Benedetto del Tronto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 novembre 2017, n. 34/2017 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Casa e Sole Societa cooperativa edilizia»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa e Sole Società cooperativa edilizia», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (codice fiscale 02044230445) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paola Piccioni (codice fiscale PCCPLA60P50A462V) nata ad Ascoli Piceno il 10 settembre 1960, ivi domiciliata, via Lucania n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01259
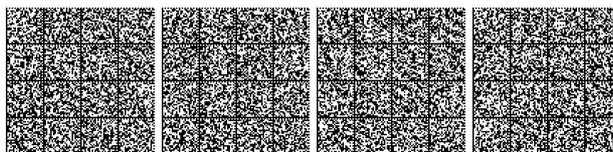
DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Intraservice - Società cooperativa», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Intraservice - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 55.704,00 si riscontra una massa debitoria di € 169.359,00 ed un patrimonio netto negativo di € -124.780,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Intraservice - Società cooperativa», con sede in Pisa (codice fiscale 01873030504) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il dott. Lando Franchi (codice fiscale FRNLND54D24G843Z) nato a Pontedera (Pisa) il 24 aprile 1954, domiciliato a Pisa, loc. Ospedaletto, via Scornigiana n. 58.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01261

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.C.E. - Consorzio per la Cooperazione Edilizia - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.C.E. - Consorzio per la cooperazione edilizia - Società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017 allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 355.825,00 si riscontra una massa debitoria di € 400.000,00 ed un patrimonio netto negativo di € -270.588,00;
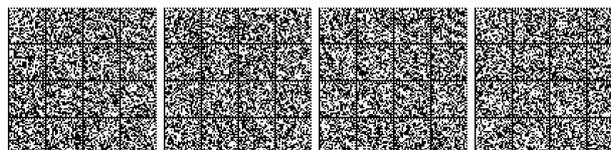
Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.C.E. - Consorzio per la cooperazione edilizia - Società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Siena (codice fiscale 04450390481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore l'avv. Riccardo Soldati Fratiglioni (codice fiscale SLDRCR73T16I726F) nato a Siena il 16 dicembre 1973, ivi domiciliato, via dei Montanini n. 101.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01262

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Carabinieri a responsabilità limitata, a proprietà divisa o indivisa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Carabinieri a responsabilità limitata, a proprietà divisa o indivisa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 40.986,00 si riscontra una massa debitoria di € 271.247,00 ed un patrimonio netto negativo di € -230.261,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
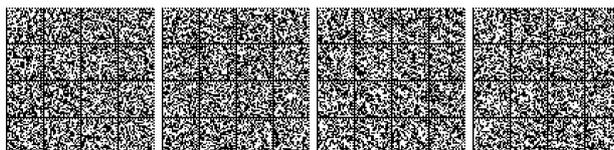
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Carabinieri a responsabilità limitata, a proprietà divisa o indivisa», con sede in Carrara (Massa) (codice fiscale 00571990456) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lando Franchi (c.f. FRNLND54D24G843Z) nato a Pontedera (Pisa) il 24 aprile 1954, domiciliato a Pisa, loc. Ospedaletto, via Scornigiana, n. 58.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01263

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Torri società cooperativa in liquidazione», in Colle di Val D'Elsa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento sostituzione del liquidatore ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Le Torri società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.206,00 si riscontra una massa debitoria di € 445.813,00 ed un patrimonio netto negativo di € -442.607,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Torri società cooperativa in liquidazione», con sede in Colle di Val D'Elsa (SI) (codice fiscale 01185370523) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Riccardo Soldati Fratiglioni (cf. SLDRCR73T16I726F) nato a Siena il 16 dicembre 1973, ivi domiciliato, via dei Montanini n. 101.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01264
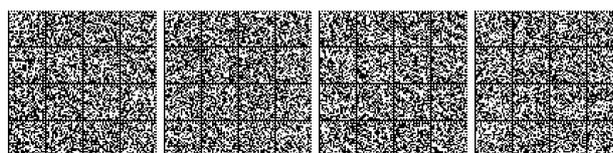
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 20 dicembre 2017.

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018. (Delibera n. 1300/2017).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «..... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016, art. 7-*ter*, che prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Visto il disegno di legge n. 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'Autorità venga assegnata la somma di € 5.229.355 per l'anno 2018 e di € 4.268.826 per gli anni 2019 e 2020;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2018, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
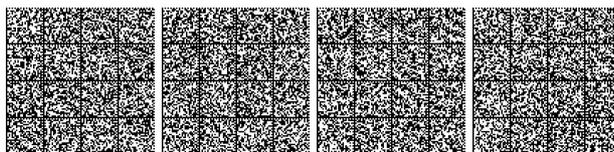
Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)* sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)* sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2018.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2017.

Il segretario: ESPOSITO

18A01249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasofan»

Con la determinazione n. aRM - 3/2018 - 813 del 1° febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NASOFAN:

confezione: 037038015;

descrizione: «50 mcg spray nasale, sospensione» flacone in vetro da 60 erogazioni;

confezione: 037038027;

descrizione: «50 mcg spray nasale, sospensione» flacone in vetro da 120 erogazioni;

confezione: 037038039;

descrizione: «50 mcg spray nasale, sospensione» flacone in vetro da 150 erogazioni;

confezione: 037038054;

descrizione: «50 mcg spray nasale, sospensione» 2 flaconi in vetro da 120 erogazioni.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01245

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Substipharm».

Con la determinazione n. aRM - 2/2018 - 3295 del 30 gennaio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Substipharm Developpement, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DULOXETINA SUBSTIPHARM:

confezione: 043813017;

descrizione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;

confezione: 043813029;

descrizione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;

confezione: 043813031;

descrizione: «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 88/2018 del 2 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

variazione Tipo II - C.I.z: modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI come richiesto in fase di procedura (MRP);

variazione Tipo IB - C.I.3.z: modifica dei paragrafi 4.2, 4.8, 5.1, 5.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI per implementare l'esito della valutazione da parte dell'Autorità regolatoria secondo l'art. 46 del regolamento 1901/2006;

relativamente alla specialità medicinale OLMESARTAN MEDOXOMIL ZENTIVA nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

044390019 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390021 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390033 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390045 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390058 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390060 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390072 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390084 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390096 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

044390108 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390110 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390122 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390134 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390146 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390159 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390161 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390173 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390185 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390197 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390209 - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390211 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390223 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390235 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390247 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;
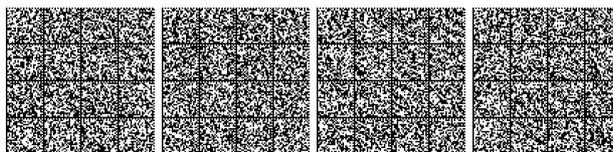
044390250 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390262 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390274 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390286 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390298 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

044390300 - «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Numero procedure: CZ/H/0430/001-003/II/010 - CZ/H/0430/001-003/IB/013.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01247

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 87/2018 del 2 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

C.I.3.z - Aggiornamento dell'RCP e del foglio illustrativo per implementare le modifiche richieste con la procedura PSUSA/00000536/201604 e aggiornamento delle etichette al QRD Template;

C.I.4 - Aggiornamento delle sezioni 4.4 e 4.8 dell'RCP e dei corrispondenti paragrati del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati clinici;

relativamente alla specialità medicinale LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

038590016 - «20 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/AI;

038590028 - «20 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in contenitore Pp;

038590030 - «20 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in contenitore Pp.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Numero procedura: IT/H/0400/001/II/023/G.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della Det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01248

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Pubblicazione sul sito istituzionale della determina n. 37/2018, inerente il regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, dei compiti relativi al difensore civico per il digitale.

L'Agenzia per l'Italia digitale informa che, sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it, è pubblicata la determinazione n. 37/2018, recante il regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.

18A01274

BANCA D'ITALIA

Adeguamento della disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti dei gestori del contante alla riforma organizzativa del Dipartimento circolazione monetaria e bilancio e del Servizio gestione circolazione monetaria.

Con deliberazione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia del 28 aprile 2017 sono state approvate l'aggregazione dei Dipartimenti circolazione monetaria e bilancio e controllo nel nuovo Dipartimento circolazione monetaria e bilancio e la riforma del Servizio cassa generale, ora denominato Servizio gestione circolazione monetaria.

Alla luce del nuovo assetto organizzativo, con il presente provvedimento si dispone che i riferimenti al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e al Capo del Servizio Cassa generale contenuti nei provvedimenti, nelle circolari e nelle altre comunicazioni a carattere generale della Banca d'Italia in materia di controlli sui gestori del contante si intendono effettuati, rispettivamente, al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio e al Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.

Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di procedura sanzionatoria amministrativa (cfr. il provvedimento del 22 giugno 2016, recante «Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo», e la «Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante»), si dispone anche che in caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento:

la lettera di contestazione delle irregolarità per l'avvio della procedura sanzionatoria è sottoposta al visto di uno dei Vice Capo Dipartimento;

il ruolo di Presidente della Commissione per le irregolarità dei gestori del contante è ricoperto da uno dei Vice Capo Dipartimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicato anche sul sito internet www.bancaditalia.it

Roma, 7 febbraio 2018

Il vice direttore generale: PANETTA

18A01272

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Casa salesiana denominata «Istituto Salesiano S. Domenico Savio - Opera Rigacci», in Pietrasanta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 febbraio 2018, viene soppressa la Casa salesiana denominata «Istituto Salesiano S. Domenico Savio - Opera Rigacci», con sede in Pietrasanta (LU).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

18A01251

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione INCONTROcorrente», in Caltagirone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 febbraio 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione INCONTROcorrente», con sede in Caltagirone (CT).

18A01252

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Italiana della Congregazione Sublacense Cassinese dell'Ordine di San Benedetto, in Subiaco.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 febbraio 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia Italiana della Congregazione Sublacense Cassinese dell'Ordine di San Benedetto, con sede in Subiaco (RM).

18A01253

Soppressione della Procura generalizia della Congregazione delle Ancelle del Divin Cuore, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 febbraio 2018, viene soppressa la Procura Generalizia della Congregazione delle Ancelle del Divin Cuore, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

18A01254

Riconoscimento della personalità giuridica della Rettoria San Domenico, in Matera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 febbraio 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Rettoria San Domenico, con sede in Matera.

18A01255

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfaglandin C 0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini».

Estratto provvedimento n. 46 del 23 gennaio 2018

Procedura europea n. NL/V/0146/II/006/G.

Medicinali veterinari ALFAGLANDIN C 0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 104698.

Titolare A.I.C.: Alfasan Nederland BV, P.O Box 78, 3440 AB Woerden - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/0146/II/006/G.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

1. la modifica dei limiti della specifica dell'eccipiente clorocresolo al rilascio e a fine validità del prodotto finito, ora pari a: 0,90 - 1,10 mg/ml;

2. l'estensione del periodo di validità del medicinale dopo prima apertura del confezionamento primario da 28 giorni a 30 giorni;

3. la modifica della seguente precauzione di conservazione «conservare ad una temperatura inferiore ai 25° C dopo la prima apertura del confezionamento primario».

Le variazioni indicate al punto 2 e al punto 3 comportano la modifica della sezione 6.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito:
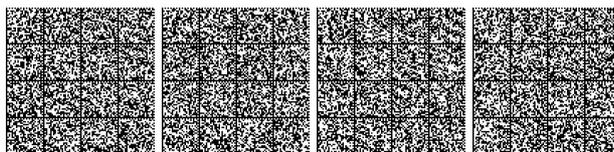
6.3 periodo di validità

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità del medicinale dopo la prima apertura della confezione primaria: 30 giorni.

6.4 precauzioni speciali per la conservazione

Proteggere dalla luce. Proteggere dal gelo.

Conservare ad una temperatura inferiore ai 25° C dopo la prima apertura del confezionamento

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01266

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zobuxa»

Estratto provvedimento n. 57 del 25 gennaio 2018

Medicinale veterinario ZOBUXA.

Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 104350.

Titolare A.I.C.: Elanco Europe Ltd , Lilly House, Priestley Road, Basingstoke RG24 9NL - Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: procedura europea: UK/V/0376/001-004/IA/014.

Variazione di tipo IA - C.I.3.a.: Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto. dell'etichettatura dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio di sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006; attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall'autorità competente.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la seguente modifica:

Aggiornamento delle reazioni avverse in accordo al QRD template 8.1/2017 al punto 4.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nella sezioni pertinenti

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01267

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac IB H120».

Estratto provvedimento n. 42 del 22 gennaio 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC IB H120.

Confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101619017;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101619029.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento:

Variazioni:

Tipo II - C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

Tipo II - C.II.3 Modifiche del periodo di sospensione per un medicinale veterinario;

Tipo II - B.II.a.3 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito *b)* Altri eccipienti 3) Modifica concernente un medicinale biologico/ immunologico;

Tipo IB - B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito *b)* Estensione della durata di conservazione del prodotto finito 1) Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale);

Tipo IB - B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito *b)* Estensione della durata di conservazione del prodotto finito 3) Dopo diluizione o ricostituzione (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizzano le variazioni sopra indicate.

Le modifiche impattano sul RCP nei seguenti punti (e nei corrispondenti punti degli altri stampati illustrativi):

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione, che viene così autorizzato:

Immunizzazione attiva di broilers, galline ovaiole e polli riproduttori da 1 giorno di età, con o senza immunità materna, per prevenire i segni clinici dell'infezione da virus della Bronchite infettiva aviare.

Inizio dell'immunità: 14 giorni dalla prima somministrazione del vaccino ad 1 giorno di età. Durata dell'immunità: 113 giorni (16 settimane) dopo la prima vaccinazione eseguendo un richiamo vaccinale a 3 settimane dopo la prima somministrazione.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione, che viene così autorizzato:

Non somministrare durante l'ovodeposizione e nelle 4 settimane precedenti l'inizio dell'ovodeposizione.

4.9 Posologia e via di somministrazione;

4.11 Tempo di attesa, che viene così autorizzato: zero giorni.

6.1 Elenco degli eccipienti, che viene autorizzato così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

6.3 Periodo di validità, che viene così autorizzato:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 3 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01268

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprotec Spray 2.5 mg/ml Spray cutaneo», soluzione per cani e gatti.

Estratto decreto n. 17 del 26 gennaio 2018

Procedura decentrata n. UK/V/0616/001//DC

Medicinale veterinario FIPROTEC SPRAY 2.5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: la società Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX, Raalte, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105056016.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: fipronil 2,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Ixodes spp., compresa Ixodes ricinus) in cani e gatti.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori nel cane (Trichodectes canis) e nel gatto (Felicola subrostratus).

Il prodotto, a seconda del livello di carica ambientale, ha un'efficacia insetticida persistente contro le pulci adulte fino a 2 mesi nel gatto e fino a 3 mesi nel cane ed un'efficacia acaricida contro le zecche fino ad un mese.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: un anno.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01269

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylucyl 200 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 81 del 5 febbraio 2018

Medicinale veterinario: TYLUCYL 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni e n. A.I.C.: 104872.

Titolare dell'A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana 265, 47032 Bertinoro (FC).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: FR/V/0289/001/IA/002.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

modifica dell'SPC e degli stampati al fine di attuare il risultato del procedimento di referral dell'UE sul trattamento della mastite bovina causate da Mycoplasma spp. con prodotti medicinali veterinari contenenti tilosina e amministrati per via parenterale.

Per effetto della suddetta variazione, l'RCP deve essere modificato come segue:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Per il trattamento di specifiche condizioni infettive (indicate di seguito) causate da microorganismi sensibili a tilosina.

Bovini (adulti): infezioni respiratorie, metriti causate da microrganismi Gram-positivi, mastiti causate da Streptococcus spp, Staphylococcus spp e necrobacillosi interdigitale, patereccio o zoppina.

Vitelli: infezioni respiratorie e necrobacillosi.

Suini (oltre 25 kg):

polmonite enzootica, enterite emorragica, erisipela e metriti;

artrite causata da Mycoplasma spp. e Staphylococcus spp.

Per informazioni relative la dissenteria dei suini vedere paragrafo 4.5

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

A causa della probabile variabilità (tempo e luogo) della sensibilità dei batteri alla tilosina, sono raccomandati campionamenti batteriologici e test di sensibilità.

Il medicinale dovrebbe essere usato tenendo conto dei regolamenti ufficiali, nazionali e locali sull'uso di prodotti antimicrobici.

Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel riassunto delle caratteristiche del prodotto può fare aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla tilosina e può diminuire l'efficacia del trattamento con altri macrolidi a causa della possibile resistenza crociata.

I dati di efficacia non supportano l'uso di tilosina per il trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp.

In ceppi europei di Brachyspira hyodysenteriae è stato dimostrato un alto tasso di resistenza in vitro, ciò significa che il prodotto non è sufficientemente efficace contro la dissenteria dei suini.

In caso di iniezioni ripetute, utilizzare siti diversi per ogni iniezione.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Prestare attenzione per evitare auto-iniezioni accidentali.

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli con abbondante acqua corrente pulita.

Lavare le mani dopo l'utilizzo.

La tilosina può provocare irritazione. Macrolidi, come la tilosina, possono anche causare ipersensibilità (allergia) in seguito ad iniezione, inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi. Ipersensibilità alla tilosina può portare a reazioni crociate con altri macrolidi e viceversa. Le reazioni allergiche a queste sostanze possono essere occasionalmente gravi e quindi il contatto diretto deve essere evitato.

Non maneggiare il prodotto in caso di allergia agli ingredienti nel prodotto.

Se, dopo l'esposizione, si sviluppano sintomi come rash cutanei, dovrebbe essere consultato un medico mostrandogli il foglietto illustrativo. Gonfiore al viso, labbra e occhi o difficoltà alla respirazione sono sintomi più seri e richiedono cure mediche urgenti.

Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo.

Gli stampati delle confezioni già in commercio devono essere adeguati come indicato nel decreto n. 110 del 4 settembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2017).

Il presente provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto del provvedimento annulla e sostituisce l'estratto del provvedimento n. 614 del 18 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2017 ad eccezione degli stampati allegati.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01270
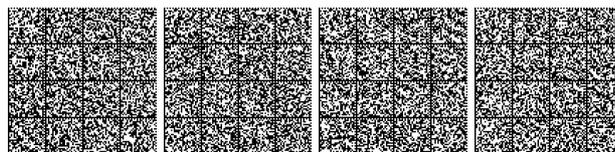
Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Nobilis IB4-91».

Estratto provvedimento n. 17 del 10 gennaio 2018

Titolare A.I.C.: Intervet International BV.

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health.

Specialità medicinale: NOBILIS IB4-91.

EU/2/98/006 - liofilizzato per sospensione per polli - N.I.N. 102884.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Intervet International B.V	Nobilis IB 4-91	10 vaschette contenenti 2500 dosi	102884 - 145	EU/2/98/006/014

Regime di dispensazione: RTC - ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

La confezione del prodotto in oggetto deve essere posta in commercio così come autorizzata con decisione dall'Unione Europea con il numero identificativo nazionale attribuito da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

18A01271

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.

Con decreto 9 febbraio 2018, recante la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese è stato posticipato alle ore 17,00 del 12 febbraio 2018 il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

18A01250

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-045) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
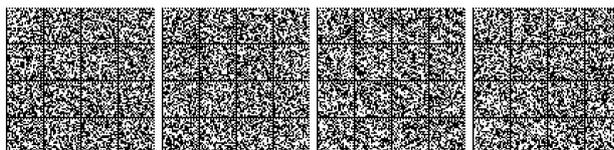
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
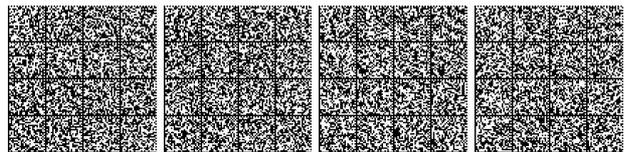
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.